

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 24

30.06.2010

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- CiVIT, determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici.
- Novità dal Consiglio dei Ministri.
- Sarà finalmente digitalizzata la dogana.
- Appalti sul calcestruzzo: controlli antimafia contro il rischio di infiltrazioni.
- Cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto.
- Sport dilettantistico, deducibilità integrale per gli sponsor.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Risarcito il danno all'immagine per protesto illegittimo solo se la lesione è grave.
- Sanzionata per pratica commerciale scorretta la compagnia telefonica che comunica con un sms le variazioni del piano tariffario.
- Il fallito che vuole essere riammesso a una gara pubblica deve impugnare il bando e non l'esclusione.
- Niente compenso al geometra che sbaglia il frazionamento timbrato dall'ufficio tecnico.
- Legittimo il sequestro preventivo dell'auto in leasing usata anche dagli altri soci.
- Legittimo il sequestro dell'auto per guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo ha più proprietari.
- Niente decadenza automatica da altri incarichi dirigenziali per gli amministratori di istituti bancari sottoposti a procedure concorsuali.
- L'informativa antimafia sull'impresa dell'Ati costituita per l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di servizi, pregiudica la gara di tutto il raggruppamento.
- Mantenimento ridotto per il coniuge che paga il mutuo di casa.
- Al giudice italiano la causa di separazione con uno straniero anche se il coniuge ha trascorso lunghi periodi all'estero.
- Ipoteca sui beni del contribuente solo se il debito con l'erario supera gli ottomila euro.
- Il membro della commissione di un concorso pubblico non deve astenersi per un rapporto professionale col candidato.
- I bambini fanno rumore? Mamma e papà pagano la multa.
- Autodichiarazione: è sempre necessario un preventivo accertamento di quanto affermato.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

CIVIT, determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici.

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con delibera del 25.06.2010, n. 88/2010, ha emanato le Linee guida per la definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici, previste dal decreto legislativo n. 198 del 2009 sulla azione collettiva nel settore pubblico. È il primo passo verso la costruzione di un sistema di controllo diffuso della qualità dell'azione amministrativa e per l'operatività del sistema di tutela dei cittadini contro il cattivo funzionamento dei servizi pubblici. Si tratta di una delibera che indica alle singole amministrazioni il percorso per la definizione puntuale degli standard dei servizi pubblici da esse erogati, con particolare riferimento alla tempestività, alla qualità, alla trasparenza, all'accessibilità e all'efficacia degli stessi. I ministeri e gli enti pubblici nazionali dovranno essere pronti entro il 31 dicembre, in modo che la definizione degli standard possa essere inserita nel Piano per la misurazione e la valutazione delle performance delle amministrazioni. Per le regioni e gli enti locali il percorso dovrà passare per la Conferenza unificata Stato - autonomie.

Novità dal Consiglio dei Ministri.

Nella seduta odierna, il Governo ha approvato un decreto legislativo per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009. Una riforma codicistica di portata storica, la cui entrata in vigore è prevista per il 16.09.2010. Si tratta - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - di un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali di snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare. Una riforma codicistica di portata storica: il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. n. 642/1907, R.D. n. 1054/1924, legge n. 1034/1971, legge n. 205/2000) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali. La codificazione del processo amministrativo, la prima dalla nascita del diritto amministrativo moderno, ha l'obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.

Il Consiglio ha inoltre approvato:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai, coerentemente con quanto disciplinato dal Codice dell'amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza e conservazione del documento negoziale proprie degli atti notarili;
- un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti I, II e V del Codice dell'Ambiente per coniugare l'interesse pubblico per la tutela dell'ambiente con l'interesse allo sviluppo economico del Paese;
- uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro n. 2008/99/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell'ambito dei Paesi UE, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale; il provvedimento snellisce la procedura di trasferimento delle persone condannate da uno Stato all'altro, consentendo di ridurre il numero dei cittadini UE detenuti presso le carceri italiane e favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza;
- un decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia che rivestono carattere strategico nazionale;
- un regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura, finalizzato ad acquisire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico nazionale, regionale e locale, ad assolvere agli obblighi di rilevazione fissati da norme europee e a consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT.

Sarà finalmente digitalizzata la dogana.

È stata pubblicata in GU la legge 4 giugno 2010, n. 92 che autorizza il Capo dello Stato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, volto all'istituzione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE), concluso a Bruxelles il 08.05.2003. Con l'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo importante strumento di contrasto alle frodi doganali, che va ad implementare le procedure di controllo e di cooperazione dei paesi aderenti all'Unione doganale. Il tema della cooperazione tra le amministrazioni doganali, attraverso la predisposizione di strumenti di scambio di dati e informazioni, da sempre al centro dell'attenzione delle Istituzioni comunitarie, assume oggi, più che mai, una particolare importanza alla luce delle sempre più elevate sfide cui le dogane sono chiamate ad affrontare per favorire lo sviluppo dei commerci leciti e contrastare, nel contempo, le frodi e gli altri illeciti.

Appalti sul calcestruzzo: controlli antimafia contro il rischio di infiltrazioni.

Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha firmato una direttiva (Direttiva 03/06/2010, n. 4610) indirizzata ai prefetti relativamente ai controlli antimafia da effettuarsi per le attività legate agli impianti di estrazione. La direttiva prevede

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

la creazione di white lists e promuove i protocolli con le associazioni di imprese. Nell'allegato 1 alla direttiva -che deve quindi intendersi come una sorta di linee guida per i Prefetti- sono elencate le attività imprenditoriali soggette ad appalto pubblico legate alle cave (cioè agli impianti di estrazione) che devono essere sottoposte a verifica antimafia preventiva:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto.

A partire dal 1° luglio, l'art. 19, comma 15, D.L. n. 78/2010 (c.d. Manovra correttiva) prevede l'obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto. A tal fine, è stato modificato l'attuale modello 69 (utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali) per prevedere uno specifico quadro (Quadro D denominato «Dati degli immobili») in cui indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti sopra citati. Il modello 69 è presentato all'Agenzia delle Entrate, secondo le vigenti modalità, per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010, di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili. Per effetto dello stesso art. 19, comma 15, inoltre, dal 1° luglio 2010, i dati catastali dei beni immobili devono essere comunicati anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe. È stato pertanto introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali - denominato modello CDC - da utilizzare solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere. Il modello CDC è presentato in forma cartacea presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili; è possibile anche la trasmissione per via telematica, contestualmente al versamento. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti devono inviare il modello con le medesime modalità telematiche. I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello CDC in forma cartacea all'ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica. Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello (che sarà comunicata con apposito provvedimento), i contribuenti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell'Agenzia delle Entrate, sempre entro il termine di 20 giorni.

Sport dilettantistico, deducibilità integrale per gli sponsor.

Sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa i corrispettivi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, in quanto costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità. Tuttavia, l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscono anch'essi dello stesso trattamento. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 57/E diffusa ieri, ha individuato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti la quota annua di 200.000 euro. Al riguardo, le Entrate osservano che l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di "società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario", deducibile ex art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR. Già con la circolare n. 21/E/2003 era stato precisato che, ai fini delle imposte sui redditi, una "presunzione assoluta" circa la natura delle somme corrisposte alle società e associazioni sportive dilettantistiche, in forza della quale, tali somme costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Inoltre, con la citata circolare n. 21/E, l'Agenzia entrate ha altresì precisato che in base all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, la fruibilità dell'agevolazione è subordinata alla sussistenza di due condizioni:

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Pertanto, qualora ricorrano tali condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'art. 108, comma 2, primo periodo, TUIR per le spese di pubblicità e propaganda. Vista la ratio dell'art. 90 della legge n. 289/2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - che trae la maggiore fonte di finanziamento dall'attività di sponsorizzazione - esso non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l'importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità. Quindi, qualora il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie del TUIR. Più precisamente, l'eccedenza sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ex art. 108, comma 2, primo periodo, TUIR a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. Inoltre, viene precisato che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese oggetto della presente risoluzione devono essere soddisfatti anche i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili. Infine, l'Agenzia entrate precisa anche il corretto trattamento tributario da applicare a tali somme in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi precedentemente individuati.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Risarcito il danno all'immagine per protesto illegittimo solo se la lesione è grave.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15224 del 23.06.2010, ha respinto il ricorso incidentale della cliente di una banca nei confronti della quale era stato emesso un protesto illegittimo. Diversi sono invece i danni patrimoniali subiti che più facili da risarcire. Per quelli all'immagine, invece, la prima sezione civile ha escluso che vi sia automatismo fra l'ilegittimità del protesto e il risarcimento. In particolare il Collegio di legittimità ha chiarito che *«la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi, questi, che possono esser provati anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio»*.

Sanzionata per pratica commerciale scorretta la compagnia telefonica che comunica con un sms le variazioni del piano tariffario.

È quanto ha stabilito il TAR del Lazio che, con la sentenza 19892 del 22.06.2010, ha confermato la sanzione irrogata dall'AGCOM a una nota compagnia telefonica per aver variato i piani tariffari delle utenze di telefonia mobile, cosiddetta manovra "repricing", comunicandolo ai clienti tramite un sms. La sanzione, decisa in seguito alle numerose segnalazioni e proteste di alcune associazioni di consumatori, era contestata dall'azienda secondo la quale l' sms svolgeva una mera funzione di "alert" e rinviava alle informazioni disponibili sul sito internet o chiamando un numero gratuito. La compagnia lamentava inoltre l'applicazione del massimo edit-

tale, deciso dall'Autorità in ragione della gravità della violazione e della posizione economica dell'operatore, leader nel mercato. I giudici romani hanno dato ragione all'AGCOM, affermando che costituisce senz'altro una pratica commerciale scorretta *«la modifica generalizzata dei piani tariffari da parte della compagnia di telefonia mobile (cosiddetto "repricing"), comunicata attraverso un SMS il cui tenore è incentrato sull'operazione qualificata come "rimodulazione", unita a indicazioni circa la possibilità di aderire "gratis" ad altri piani, risultando idoneo ad indurre in errore il consumatore circa le reali caratteristiche della variazione prospettata, laddove non evidenzia in maniera univoca la natura dell'iniziativa, che si sostanzia nella modifica in peius delle condizioni economiche dei piani tariffari in essere»*.

Il fallito che vuole essere riammesso a una gara pubblica deve impugnare il bando e non l'esclusione.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 17742 del 15.06.2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna esclusa da una gara Inpdap per mancanza dei diritti politici. Lei aveva impugnato il provvedimento di esclusione e non il bando contenente la clausola che richiedeva per la partecipazione il possesso dei diritti politici. Ma il TAR ha dichiarato inammissibile la richiesta precisando che *«in tema di impugnazione di clausole dei bandi di gara, ciò che appare decisivo ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un onere di tempestiva impugnazione del bando, è la sussistenza di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva dell'interessato, che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all'impugnazione, e quindi, con riferimento al bando di gara o di concorso, l'attitudine a provocare una lesione di tal genere»*. È dunque decisivo, ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, *«non soltanto il fatto che esse*

manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara o alla procedura concorsuale».

Niente compenso al geometra che sbaglia il frazionamento timbrato dall'ufficio tecnico.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15312 del 24.06.2010 ha respinto il ricorso di un geometra che aveva mal eseguito un frazionamento. In particolare *«erano state delle manchevolezze nella dimostrazione grafica delle superfici, in ipotesi di discordanza tra superficie reale e catastale ed omessa compilazione del modello prescritto per la divisione del fabbricato rurale».* Per questi motivi il cliente si era rifiutato di pagare. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che era stato poi annullato dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'Appello e resa definitiva in Cassazione. Secondo il Collegio di legittimità il timbro dell'ufficio tecnico non può *«comprovare l'idoneità degli atti compilati al conseguimento dello scopo prefisso, non equivalendo tali annotazioni burocratiche, attestanti la ricezione degli atti, ad approvazione degli stessi».*

Legittimo il sequestro preventivo dell'auto in leasing usata anche dagli altri soci.

In caso di guida in stato di ebbrezza alcolica è legittimo il sequestro preventivo di un'auto data in leasing a una società, anche se il mezzo è a disposizione di tutti i soci.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24291 del 24.06.2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore di una piccola azienda che era stato fermato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lui si era difeso sostenendo che l'auto in leasing veniva usata anche dagli altri soci. Ma la quarta sezione penale della Suprema corte non ha condiviso questa tesi dichiarando l'inammissibilità del ricorso perchè l'uomo, in realtà, non stava difendendo la sua posizione quanto quella degli altri utilizzatori del mezzo. In sentenza si legge che *«può essere oggetto di sequestro preventivo qualsiasi bene a chiunque appartenente e quindi anche a persona estranea al reato, purchè esso sia sebbene indirettamente, collegato al reato, e, ove lasciato alla libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti».*

Legittimo il sequestro dell'auto per guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo ha più proprietari.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nella sentenza 24288 del 24.06.2010, respingendo il ricorso di un uomo e una donna di contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. I due agivano in qualità di comproprietari del veicolo, contestando la misura decisa nell'ambito di un procedimento penale a carico del terzo proprietario, sorpreso ubriaco al volante. I giudici di merito, nel confermare la misura cautelare, osser-

vavano che il regime di comproprietà del veicolo non era d'ostacolo trattandosi di circostanza che non preclude la possibilità della confisca pro quota. Non solo, i giudici della quarta sezione penale hanno ricordato che, se da una parte è ammissibile il sequestro parziale *«non va confusa l'applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell'art. 10 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura o ad altra cui essa non è estensibile».*

Niente decadenza automatica da altri incarichi dirigenziali per gli amministratori di istituti bancari sottoposti a procedure concorsuali.

È quanto ha affermato il Tar del Lazio nella sentenza 20463 del 23.06.2010, accogliendo il ricorso del dirigente di una società assicurativa rimosso dall'incarico in quanto occupava una posizione dirigenziale presso una banca sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria. La decadenza dall'incarico era stata decisa in base a un regolamento del 1997 del Ministero dell'industria e del commercio, oggi Ministero dello sviluppo economico, che vieta di ricoprire incarichi dirigenziali in istituti assicurativi agli amministratori di società, operanti nello stesso settore, fallite o sottoposte a amministrazione finanziaria straordinaria. L'illegittimità del regolamento, secondo il Tar, *«non dipende dall'aver previsto la decadenza dalla carica, ma dalla sua automaticità, dal non aver quindi previsto la possibilità, per i soggetti coinvolti, di provare che, pur facendo parte di un organo collegiale, si erano fattivamente discostati dalle determinazioni dallo stesso adottate con effetti devastanti per lo stato di salute dell'impresa, esibendo stralci di verbali o qualsiasi altra prova idonea a dimostrare la propria posizione».*

L'informativa antimafia sull'impresa dell'Ati costituita per l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di servizi, pregiudica la gara di tutto il raggruppamento.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 3964 del 23.06.2010. Accogliendo il ricorso di un'Ati, che per una gara in cui si era classificata seconda rispetto ad un altro raggruppamento che possedeva al suo interno un'impresa per la quale era scattata un'informativa antimafia, pretendeva fosse applicata la disciplina di immodificabilità soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, nonchè la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati, il giudice ha infatti previsto per la fattispecie, la disciplina secondo cui: *«Legittimamente la stazione appaltante revoca l'aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una riunione temporanea d'impresa, a seguito di una informativa antimafia interdittiva riguardante una delle imprese mandanti; in tale ipotesi, infatti, si deve escludere che la impresa capogruppo e mandataria, dotata della necessaria qualificazione, possa eseguire singolarmente l'appalto in forza dell'art. 12, d. p. r. n. 252 del 1998, atteso che quest'ultima disposizione, nella parte in cui prevede, per gli appalti di opere pubbliche, che se l'infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa dalla mandataria di un'a. t. i., le cause di divieto o sospensione di cui all'art. 10, L. 575/65, e quelle di divieto di cui all'art. 4, comma 6, D. lgs.*

490/94, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, è inapplicabile in via analogica agli appalti di servizi, costituendo una disposizione eccezionale, avente portata derogatoria rispetto alla cause ostative di cui all'art. 10, comma 7, d. p. r. 252/98 e, soprattutto, rispetto al principio di immodificabilità soggettiva, in corso di gara o a valle del suo esaurimento, della compagine che abbia partecipato alla procedura di gara».

Mantenimento ridotto per il coniuge che paga il mutuo di casa.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15333 del 25.06.2010, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista ridurre dai giudici il mantenimento perché l'ex pagava da solo la rata del mutuo della casa coniugale a lei assegnata. «La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato alla ricorrente dell'importo di 200 euro mensili è stato giustificato dalla circostanza del pagamento da parte del predetto dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in comunione e adibita ad abitazione della moglie».

Al giudice italiano la causa di separazione con uno straniero anche se il coniuge ha trascorso lunghi periodi all'estero.

E' quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 15328 del 25.06.2010, decidendo sul ricorso di un cittadino francese sposato con una donna italiana, il quale chiedeva di spostare la causa in Francia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dal momento che i due avrebbero avuto la loro residenza abituale in Francia. La pretesa del marito era contestata dalla moglie, che smentiva le sue parole, affermando che non solo dopo il matrimonio ognuno aveva mantenuto la residenza nei paesi d'origine, ma la famiglia non aveva mai vissuto in Francia abbastanza a lungo da potervi stabilire la residenza abituale comune. La loro figlia era nata in Italia ed era seguito da medici italiani, e lei stessa era insegnante di ruolo in un liceo scientifico in Italia. Agli occhi dei suoi legali, il fatto che la moglie avesse trascorso del tempo in Francia durante il congedo parentale e vi avesse svolto attività di studio, non bastava a stabilire che la coppia avesse nel paese transalpino la residenza abituale, che, come ricordato più volte dalla giurisprudenza «comprende non la residenza formale o anagrafica ma il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa». Le sezioni unite della Suprema Corte hanno dato ragione alla moglie, respingendo l'istanza del marito di trasferire la giurisdizione. I giudici di legittimità hanno infatti ricordato che «ai sensi dell'art. 3, P comma lettera a) del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale, competente a decidere sulle questioni inerenti la separazione dai coniugi è (anche) il giudice dello stato membro di cui l'attore sia cittadino e in cui abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda. La circostanza che la signora non abbia mai smesso di avere la propria residenza abituale in Italia» hanno concluso i giudici «non è contraddetta dal fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo durante il congedo parentale abbia trascorso periodi in Francia presso la

residenza del marito, ivi ricevendo anche corrispondenza, e in Francia abbia svolto attività di studio».

Ipoteca sui beni del contribuente solo se il debito con l'erario supera gli ottomila euro.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con una sentenza del 09.02.2010, è stata una delle prime applicazioni della decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione che, alla fine dell'anno scorso, aveva stabilito questo limite. In particolare secondo i giudici romani «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un atto prodromico e necessario all'avvio dell'esecuzione esattoriale immobiliare in tutti i casi in cui il credito complessivo non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da espropriare; l'esecuzione immobiliare è consentita soltanto quando il credito per cui si procede superi gli ottomila euro e il valore dell'immobile da espropriare non sia inferiore a tale somma. Rappresentando, pertanto, l'ipoteca un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, essa soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non superi gli ottomila euro».

Il membro della commissione di un concorso pubblico non deve astenersi per un rapporto professionale col candidato.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 4007 del 24.06.2010. È il caso di un concorso indetto dal Ministero per le attività culturali per il reclutamento di archeologi di seconda fascia, a seguito del quale, una candidata esclusa, ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità per mancata astensione di alcuni dei membri della commissione che, anch'essi di seconda fascia, detenevano un rapporto di collaborazione con alcuni dei candidati. Il giudice, accogliendo il ricorso del Ministero, ha invece dichiarato che: «l'obbligo di astensione dei commissari di concorso sussiste soltanto se ricorrono le cause di incompatibilità con i concorrenti previste dalla normativa (articoli 51 e 52 c.p.c. richiamati dall'art. 11 del d. P. R. n. 487 del 1994). In particolare la mera esistenza di rapporti di servizio ovvero di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento se non sia provata l'effettiva incidenza sull'imparzialità dei giudizi. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale».

I bambini fanno rumore? Mamma e papà pagano la multa.

Lo afferma la Corte di Cassazione che invita così i genitori a vigilare sui propri figli per evitare che i figli possano arrecare disturbo con gli schiamazzi ai vicini di casa. Il caso esaminato dalla Corte riguarda due genitori che sono stati condannati a pagare 40 euro di multa per il reato punito dall'art. 659 del codice penale perché non avevano vigilato per evitare che i piccoli

arrecassero disturbo a terzi. La prima sezione penale (sentenza n. 23862/2010) ha dichiarato legittima la sanzione inflitta perchè gli schiamazzi dei bambini avevano disturbato *«un numero indeterminato di persone»*.

Autodichiarazione: è sempre necessario un preventivo accertamento di quanto affermato.

Rilasciare dichiarazioni false, all'interno della propria autodichiarazione, lede il generale dovere di lealtà che incombe sul cittadino nei confronti delle istituzioni. Prescindendo dal fatto che il soggetto ottenga o meno il beneficio richiesto, la fattispecie di cui all'art. 483 c.p., è idonea ad integrare un reato di pura condotta e prescinde dall'ottenimento di un ingiusto profitto. Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte di Cassazione, uno studente aveva ommesso di inserire, nella propria autodichiarazione, resa la fine di ottenere una borsa di studio, il reddito posseduto dal fratello. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21580/10, ha ritenuto che il reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto dall'articolo 483 del c. p., commesso da un privato cittadino, debba considerarsi reato di pura condotta e che la fattispecie in oggetto debba ritenersi integrata ogni qualvolta vengano rese dichiarazioni non veritiere, o si ometta di indicare dati di fatto. Non è stata perciò accolta la tesi difensiva, sostenuta dal giovane studente, secondo cui lo stesso non avrebbe fornito i dati in quanto non era a conoscenza del reddito del fratello. Secondo gli ermellini l'autodichiarazione non può prescindere da un preventivo accertamento in ordine alla veridicità di quanto affermato dal dichiarante a pena di querela di falso.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT